



n. 87 - luglio 2015

CONSIGLI REGIONALI: EQUILIBRIO DELLA RAPPRESENTANZA MASCHILE E FEMMINILE

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso (nella seduta del 14 luglio 2015) il vaglio referente del disegno di legge A.S. n. 1556, volto ad assicurare l'equilibrio della rappresentanza maschile e femminile presso i Consigli regionali.

Di qui la sollecitazione ad un esame, per rapidi cenni, della situazione attuale nelle singole Regioni, con riguardo sia al quadro normativo sia ai dati numerici della composizione consiliare.

Premessa

Nella scorsa XVI legislatura fu approvata la [legge n. 215 del 2012](#), intesa a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli comunali (ed anche circoscrizionali, nei Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti) e nelle Giunte comunali e provinciali (dunque *non* i Consigli provinciali, materia che si ritenne di demandare alla cd. riforma delle Province, già allora in discussione).

Per quanto riguarda le Regioni, quella legge poneva la disposizione di principio che le leggi regionali, disciplinanti il sistema di elezione del presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, promuovano "la parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive".

Si incideva qui sulla materia *elettorale regionale*, la quale è attribuita alla potestà legislativa concorrente. L'articolo 122 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999) statuisce infatti che la disciplina del sistema di elezione del

Consiglio, della Giunta e del Presidente della Regione spetta alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

La legge del 2012, ove trattava di pari opportunità nei Consigli regionali, non ritenne di andare oltre la formulazione di un principio cui le Regioni dovessero attenersi. Essa si astenne dal porre più penetranti formulazioni, paventandone la collisione con la disposizione costituzionale citata - nonché con l'articolo 117, settimo comma della Costituzione, il quale (introdotto con legge costituzionale n. 3 del 2001, 'anticipando' la riforma nel 2003 dell'articolo 51 della Costituzione in materia di pari opportunità) prevede che "le leggi regionali (...) promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive".

Un diverso orientamento pare muovere il legislatore nella presente XVII legislatura, stando almeno all'attività svoltasi in Senato presso la Commissione Affari costituzionali in sede referente. Essa ha dato mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge A.S. n. 1556. Ne seguono disposizioni analitiche, prescrittive - ben-

ché alla stregua di "principi fondamentali" - che le leggi regionali disciplinino il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali secondo una triplice linea di intervento:

a) qualora la legge elettorale regionale preveda l'espressione di preferenze: in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale, e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, con una riservata a un candidato di genere diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;

b) qualora la legge elettorale non preveda l'espressione di preferenze: sia prevista l'alternanza tra candidati di genere diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

c) qualora la legge elettorale regionale preveda collegi uninominali: sia disposto l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

Cenni sulla normativa vigente presso le diverse Regioni

Per quanto riguarda la composizione dei Consigli regionali, si rilevano diverse modalità onde conseguire un equilibrio della rappresentanza maschile e femminile.

Sono: quota di lista; preferenza di genere; alternanza di genere nella sequenza della lista.

Tutte le Regioni ad autonomia speciale hanno previsto la quota di lista.

Medesimo meccanismo è stato adottato da alcune - non tutte - Regioni a statuto ordinario.

L'espressione di preferenze alternate, come l'alternanza nella sequenza delle candidature, compaiono solo in alcune Regioni.

Di seguito sono prese in sintetica rassegna le Regioni che abbiano disposto una di-

sciplina circa la parità di genere nella propria rappresentanza.

Regioni a statuto speciale

In **Valle d'Aosta**, in ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale, ciascun genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento, arrotondato all'unità superiore. In sede di esame e ammissione delle liste, l'Ufficio elettorale regionale riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo, cancellando gli ultimi nomi e dichiarando non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni (rispettivamente articolo 3-bis, comma 2 e articolo 9 della legge regionale n. 3 del 1993, modificato da ultimo dalla legge regionale n. 22 del 2007).

In **Friuli-Venezia Giulia** ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60 per cento di candidati dello stesso genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere, fino all'esaurimento del genere meno rappresentato (articolo 23, comma 2 della legge regionale n. 17 del 2007).

Nella provincia autonoma di **Bolzano**, in ciascuna lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più prossima (legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, articolo 1, comma 13, come modificata dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 5 del 2013).

Nella Provincia autonoma di **Trento**, in ciascuna lista di candidati - a pena di inammissibilità - nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità superiore (articolo 25, comma 6-bis della legge provinciale n. 2 del 2003, come modificata dalla legge n. 8 del 2008. Si veda anche l'articolo 30, comma 1, lett. j-bis).

Nella Regione **Sicilia**, la legge elettorale dispone che i membri dell'Assemblea regionale sono eletti sulla base di liste circoscrizionali il cui territorio corrisponde a ciascuna Provincia, e di liste regionali. Una lista *provinciale* non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio (articolo 14, comma 1, lett. *a*) della legge regionale n. 29 del 1951, come modificato dalla legge regionale n. 7 del 2005). Tutti i candidati di ogni lista *regionale* dopo il capolista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne (articolo 14, comma 1, lett. *b*) della medesima legge).

In **Sardegna**, in ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione, ciascuno dei due generi non può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati (articolo 4, comma 4 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013).

Regioni a statuto ordinario

La regione **Abruzzo** impone che in ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento (legge regionale n. 9 del 2013, articolo 1, comma 4).

La legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 della **Calabria** si limita a prevedere che le liste elettorali debbano comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi (articolo 1, comma 6).

Nella regione **Campania** la legge regionale n. 4 del 2009, all' articolo 10, dispone che in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. L'articolo 4, comma 3 della stessa legge prevede che, in caso di espressione di due preferenze, esse debbano essere di genere diverso, pena l'annullamento della seconda.

In **Emilia Romagna**, la legge 23 luglio 2014, n. 21, ha disposto (articolo 8 comma 1) che nelle liste circoscrizionali ogni genere sia rappresentato in misura uguale; in caso di

numero dispari ogni genere non deve superare di una unità il numero dell'altro. L'articolo 10, comma 2 dispone che in caso di espressione di due preferenze esse debbano riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda.

La regione **Lazio** (Legge regionale n. 2 del 2005, articolo 3), prevede che parte del consiglio regionale sia eletto sulla base di liste circoscrizionali e parte sulla base di liste regionali. In ogni gruppo di liste circoscrizionali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Nelle liste regionali i candidati di entrambi i sessi debbono essere rappresentati in pari misura.

In **Lombardia** la legge n. 17 del 2012 prevede che le liste provinciali plurinominali siano composte seguendo l'ordine dell'alternanza di genere, a pena di esclusione (articolo 1, comma 11).

Nelle **Marche** la legge regionale n. 27 del 2004, (articolo 9, comma 6), pone il limite di due terzi alla presenza di candidati di ciascun sesso in ogni lista provinciale, corrispondente alla circoscrizione ("nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati presentati").

Nella regione **Puglia** la legge n. 7 del 10 marzo 2015, (articolo 8, comma 13) ha stabilito che nelle liste di candidati sia assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi e che in ogni lista nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.

In **Toscana**, la legge n. 51 del 2014 ha abrogato la normativa previgente (che prevedeva un limite di due terzi alla rappresentanza di ciascun genere nelle liste), ed ha disposto che le liste circoscrizionali siano composte da candidati e candidate elencati in ordine alternato di genere (articolo 8, comma 6), introducendo di fatto la parità di composizione. In base alla nuova norma, inoltre, le preferenze debbono essere espresse indicando candidati di genere diverso, pena la

nullità della seconda preferenza (articolo 14, comma 3).

La regione **Umbria**, con la legge regionale n. 4 del 23 febbraio 2015, ha disposto che nelle liste regionali, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati (articolo 9) e ha introdotto la preferenza di genere (articolo 13): richiedendo che nel caso di espressione di due preferenze, esse debbano riguardare candida-

ti di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La regione **Veneto** prevede un limite del 50 per cento, ossia ogni genere deve essere rappresentato in misura uguale, a meno che il numero dei candidati non sia dispari, caso in cui ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere (legge regionale n. 5 del 2012, articolo 13, comma 6).

L'EFFETTIVA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI (a metà luglio 2015)

Regione	Numero di consiglieri	di cui donne	%
ABRUZZO	30	2	6,7
BASILICATA	20	0	0,0
CALABRIA	31	1	3,2
CAMPANIA	51	11	21,6
EMILIA ROMAGNA	50	17	34,0
FRIULI VENEZIA GIULIA	49	9	18,4
LAZIO	51	10	19,6
LIGURIA	31	5	16,1
LOMBARDIA	80	15	18,8
MARCHE	30	6	20,0
MOLISE	21	3	14,3
PIEMONTE	50	12	24,0
PUGLIA	51	4	7,8
SARDEGNA	60	4	6,7
SICILIA	88	15	17,0
TOSCANA	40	11	27,5
UMBRIA	21	4	19,0
VALLE D'AOSTA	35	5	14,3
P.A. TRENTO	35	6	17,1
P.A. BOLZANO	35	11	31,4

I dati comprendono i risultati delle elezioni del 31 maggio 2015.

Campania, Emilia Romagna e Umbria hanno un Presidente del Consiglio regionale donna

**A cura di: L. Formosa
S. Bonanni**